



Consiglio Comunale mercoledì 24 settembre 2014 ore 20:00 Interventi del consigliere comunale sui punti principali.

5) Approvazione indirizzi per la nomina e la designazione, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Confesso che quando ho visto che all'ordine del giorno del consiglio c'era questo punto e soprattutto quando ho letto il testo proposto mi è venuto da sorridere. In agosto abbiamo presentato due interpellanze, , in cui chiedevamo conto del mancato rispetto da parte del Sindaco delle procedure previste dagli indirizzi vigenti. La risposta sostanziale, non quella formale che mi è stata inviata per iscritto, non è: dobbiamo rispettare le procedure che ci siamo dati, No! La risposta è: cambiamo le regole in modo da renderle conformi ai comportamenti che abbiamo tenuto! Mi pare che con questa delibera si stia proprio cambiando il normale corso delle cose. Di solito sono i comportamenti che devono adattarsi alle regole e alle norme vigenti; qui invece si adattano le regole ai comportamenti messi in atto. Certo ci sono illustri precedenti in questo ambito: Berlusconi docet e il sindaco Vezzola si dimostra in questo un ottimo allievo.

Le nostre interpellanze verranno presentate nel primo consiglio comunale utile ma il Sindaco, nel frattempo, ha risposto per iscritto nel rispetto di quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale. In quelle risposte il Sindaco sostanzialmente afferma di essersi comportato correttamente e richiama una sentenza del Tar e una del consiglio di Stato che sottolineano il carattere fiduciario delle nomine.

Stranamente però oggi ci viene proposta una delibera che va a modificare i precedenti indirizzi, toccando proprio i punti richiamati e contestati nelle nostre interpellanze. Ma se il comportamento del Sindaco è stato corretto, che bisogno c'è di modificare gli indirizzi? Appunto, come dicevo all'inizio, si adattano a posteriori le regole ai comportamenti già tenuti.

Le sentenze da lui citate infatti sottolineano sì il carattere fiduciario delle nomine, ma non affermano che questo consente di non ottemperare agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e previsti dall'art 50 della D. Lgs 267. Ammesso cioè che il carattere fiduciario delle nomine sia accettabile, ci si chiede perché non nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

E allora si cambiano gli indirizzi per dare ancora più mano libera al Sindaco nelle nomine, libertà per altro già molto ampia anche con gli attuali indirizzi.

Alcune osservazioni.

Si eliminano dall'oggetto degli indirizzi le società e le fondazioni: per quale motivo? Questo significa che le nomine in società e fondazioni non saranno minimamente regolamentate?

Il nuovo articolo non prevede più tra i requisiti necessari per la nomina né la probità e nemmeno la competenza tecnica e/od amministrativa.

Ma ricordo che la sentenza del Consiglio di Stato richiamata dal Sindaco dice testualmente **“le nomine discendono da una scelta fiduciaria nei riguardi di un soggetto che viene ritenuto dal designante NON SOLO PROFESSIONALMENTE COMPETENTE ma anche in sintonia con gli indirizzi politico amministrativi”**. La competenza professionale viene data cioè per scontatamente necessaria, non è una subordinata nella scelta; è la componente primaria. Poi c'è la sintonia, e quindi la componente fiduciaria, ma se prima è verificata la competenza professionale

Ma quindi se tra i requisiti togliamo la competenza tecnica e/o amministrativa e l'unico criterio di scelta resta il rapporto fiduciario ci chiediamo che senso ha prevedere una procedura pubblica per la raccolta delle candidature? Che senso ha prevedere all'art 4, in palese contraddizione con l'art 1, **che i candidati presentino un curriculum con informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica**. Perché se la competenza professionale non è richiesta tra i requisiti necessari? Ma più in generale perché prevedere un procedura pubblica se l'unica cosa che conta è il rapporto fiduciario? Certamente le persone non provenienti dall'area di riferimento del sindaco o quelle a lui non “gradite” non saranno mai nominate.

Da ultimo è significativa anche la proposta di cancellazione del comma 2 dell'art 10 del testo attuale, che dice che la revoca della nomina è subordinata alle precise contestazioni da parte del sindaco dell'inadempienza del nominato. Adesso il sindaco ha il diritto assoluto, in senso metaforico naturalmente, di vita o di morte dei designati. Può nominarli come vuole, può revocarli quando vuole senza darne alcuna giustificazione.

In questo modo la trasparenza e la partecipazione restano parole vuote e alle minoranze, e soprattutto, ai cittadini viene tolta qualsiasi possibilità di verifica e controllo sull'operato di enti in qualsiasi modo controllati dal comune.

E, al di là dei formalismi, questa è la cosa che ci preoccupa di più.